

EEMS S.p.A.

Sede in Cittaducale – (Ri)

Via delle Scienze, 5

Capitale sociale € 499.022

Iscritta al Registro delle Imprese di Rieti con codice fiscale 00822980579

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

15 giugno 2020, ore 10.00 in prima convocazione

16 giugno 2020, ore 10.00 in seconda convocazione

## PARTE STRAORDINARIA

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

*redatta ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. "TUF") e successive modificazioni, nonché*

*degli artt. 72 e 84-ter e dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (c.d. "Regolamento Emittenti") e successive modificazioni.*

Punto n. 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea convocata per il giorno 15 giugno 2020 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 giugno 2020 in seconda convocazione.

**1. Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e altre modifiche dello Statuto sociale:**

- 1.1. adozione del modello monistico di amministrazione e controllo; conseguenti modifiche degli articoli 16 e 25, nonché degli articoli 11, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 1.2. soppressione delle clausole transitorie in materia di equilibrio tra i generi (art. 34) e adeguamento alla nuova disciplina;**
- 1.3. soppressione di talune disposizioni transitorie relative al capitale sociale contenute nell'art. 5 dello Statuto sociale;**
- 1.4. soppressione delle disposizioni relative agli SFP contenute negli artt. 5, 7 e 16 dello Statuto sociale.**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa sul punto n.1 all'ordine del giorno di parte straordinaria è redatta dal Consiglio di Amministrazione di EEMS S.p.A. (da ora in avanti, anche, "EEMS" o la "Società") ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 e 84-ter e dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento Emittenti.

La presente Relazione è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per discutere e deliberare in ordine alla proposta di adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, nonché sulla modifica di alcune disposizioni dello Statuto sociale di EEMS, di seguito descritte nel dettaglio, concernenti:

- l'adeguamento degli articoli 16 e 25, nonché, di conseguenza, degli articoli 11, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, al sistema monistico di amministrazione e controllo;
- il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali;
- la soppressione di talune disposizioni transitorie relative al capitale sociale contenute nell'art. 5 dello Statuto sociale;
- la soppressione delle disposizioni relative agli SFP contenute negli artt. 5, 7 e 16 dello Statuto sociale.

Di seguito, oltre all'illustrazione delle motivazioni alla base della proposta di adozione del modello monistico di amministrazione e controllo ed altresì relative alle modifiche statutarie proposte, verrà presentato anche il confronto tra il testo vigente dello Statuto sociale e il testo che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche apportate.

**A. Motivazione delle variazioni proposte**

**1.1. Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo; conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Le ragioni alla base della proposta di variazione del modello di amministrazione e controllo di EEMS Italia S.p.A. risiedono, prevalentemente, nella volontà di allineare la *governance* della Società alle migliori pratiche internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione, ha, infatti, effettuato un'attenta valutazione dei benefici che potrebbero derivare dall'adozione del modello monistico, sia in termini di efficacia dell'organo di gestione, che in termini di maggiore attrattività per potenziali *partner* o investitori internazionali.

Dal punto di vista del governo societario, il sistema monistico appare essere il più idoneo a rappresentare, nell'immediato futuro, le caratteristiche di una "*management company 4.0*".

Per i motivi suesposti, si propone, pertanto, di modificare, ai fini dell'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, gli articoli 16 e 25 dello Statuto sociale, e, di conseguenza, tutti gli ulteriori

articoli (11, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30) nei quali si è reso necessario sostituire i riferimenti al Collegio sindacale.

Si propone, altresì, con l'occasione, di adeguare alle più recenti prassi le clausole statutarie funzionali alla formazione del verbale delle riunioni degli organi di amministrazione e controllo tenutesi con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione (articoli 21 e 26).

## **1.2. Soppressione delle clausole transitorie in materia di equilibrio tra i generi (art. 34) e adeguamento alla nuova disciplina**

L'attuale articolo 34 dello Statuto sociale prevede che *“Le disposizioni degli artt. 16 e 25 del presente Statuto, finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio fra generi, trovano applicazione ai primi 3 (tre) rinnovi integrali, rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012. Dette disposizioni, pertanto, per i successivi rinnovi devono considerarsi come non apposte”*.

Tale disposizione fu introdotta dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti di EEMS del 29 gennaio 2014, in occasione dell'adeguamento dello Statuto sociale alle previsioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (c.d. “Golfo-Mosca”), recante “Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”. In particolare, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF nonché dall'art. 2 della citata legge “Golfo-Mosca”, fu previsto che le disposizioni introdotte dalla medesima Assemblea del 29 gennaio 2014 agli artt. 16 e 25 dello Statuto sociale trovassero applicazione limitatamente ai “tre rinnovi integrali” successivi al 12 agosto 2012, data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della stessa legge “Golfo-Mosca”. Le disposizioni di cui agli artt. 16 e 25 dello Statuto sociale sull'equilibrio tra i generi hanno pertanto trovato applicazione, fino ad oggi, in occasione dei rinnovi:

- del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2014 (prima applicazione), dell'11 agosto 2016 (seconda applicazione) e del 25 maggio 2017 (terza applicazione); e
- del Collegio Sindacale del 27 giugno 2014 (prima applicazione) e del 25 maggio 2017 (seconda applicazione).

L'adeguamento proposto si rende necessario al fine di rendere conforme lo Statuto sociale alla nuova disciplina legislativa in tema di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, approvata con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), che ha modificato la disciplina introdotta dalla legge “Golfo-Mosca”.

Infatti, la nuova disciplina sulle quote di genere, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, che modifica gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, introdotti dalla legge “Golfo-Mosca”, prevede che gli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate riservino al genere meno rappresentato *“almeno due quinti”*, con arrotondamento – in caso di numero frazionario – all'unità superiore, dei componenti e non più un terzo, come fissato dalla normativa previgente, e che tale criterio di riparto si applichi per *“sei mandati consecutivi”*.

A sensi della Legge di Bilancio 2020, il nuovo criterio di riparto di *“almeno due quinti”* si applica *“a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”*, avvenuta il 1° gennaio 2020. Pertanto, la nuova normativa troverà applicazione a partire dal rinnovo degli organi sociali della Società che avrà luogo nell'odierna Assemblea ordinaria.

Si propone, pertanto, la soppressione dell'articolo 34 dello Statuto sociale.

## **1.3. soppressione di talune disposizioni transitorie relative al capitale sociale contenute nell'art. 5 dello Statuto sociale**

## **1.4. soppressione delle disposizioni relative agli SFP contenute negli artt. 5, 7 e 16 dello Statuto sociale**

Le modifiche di cui alla presente proposta si rendono necessarie per eliminare previsioni obsolete e non più applicabili.

In particolare:

- l'attuale articolo 5 dello Statuto sociale contiene alcune disposizioni transitorie inerenti al capitale sociale non più applicabili per decorrenza del periodo di autorizzazione concesso dall'Assemblea, ovvero per l'intervenuta inefficacia delle deliberazioni assunte;
- gli articoli 5, 7 e 16 dello Statuto sociale contengono ancora le disposizioni inerenti agli SFP, inserite a seguito delle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria del 29 gennaio 2014 con riferimento alla proposta di emissione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Istituti di Credito aderenti all'Accordo di Ristrutturazione dei debiti stipulato in data 27 novembre 2013 diversi da Banco Popolare Soc. Coop.. Dette delibere, che prevedevano, inoltre, un aumento di capitale a servizio dell'emissione degli SFP, le modifiche statutarie, l'adozione del Regolamento SFP, sono rimaste prive di efficacia in quanto subordinate all'intervenuta efficacia, entro la data del 26 marzo 2014 dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato fra la Società e gli istituti di credito suoi creditori.

Si richiede, pertanto, all'odierna Assemblea, di deliberare in merito alla soppressione delle clausole transitorie relative al capitale sociale contenute nell'art. 5 dello Statuto sociale e all'espunzione dallo Statuto sociale di tutte le previsioni riferite agli SFP.

#### **B. Prospetti di raffronto degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto**

Si riportano, di seguito, a testi comparati, gli articoli dello Statuto sociale dei quali si propone la modifica, con evidenza, nella seconda colonna, delle modifiche proposte.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 499.022 suddiviso in numero 435.118.317 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 29 gennaio 2014 ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati "<i>Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>", disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto <i>sub (A)</i> per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland PLC.</p> <p>L'assemblea straordinaria della società del 29 gennaio 2014 ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie», disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto sub (A) per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 499.022 suddiviso in numero 435.118.317 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p><del>L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 29 gennaio 2014 ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati "<i>Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>", disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto <i>sub (A)</i> per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland PLC.</del></p> <p><del>L'assemblea straordinaria della società del 29 gennaio 2014 ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie», disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto sub (A) per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca</del></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland N.V.. La medesima assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 29 gennaio 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di massimi nominali Euro 29.029.566,99, scindibile, ai sensi dell'Articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2021, mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime n. 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A., godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione dei massimi 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie». L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni prive del valore nominale, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, da riservare ai dipendenti, ai</p>	<p><del>Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland N.V.. La medesima assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 29 gennaio 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di massimi nominali Euro 29.029.566,99, scindibile, ai sensi dell'Articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2021, mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime n. 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A., godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione dei massimi 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie». L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate.</del></p> <p><del>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni prive del valore nominale, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</del></p> <p><del>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, da riservare ai dipendenti, ai</del></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del “Regolamento del Piano di Stock Option 2006” approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006. Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>	<p><del>consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del “Regolamento del Piano di Stock Option 2006” approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</del> Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>
Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b></p> <p>Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.</p> <p>La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 15 del presente statuto, avrà facoltà, in conformità alle norme di legge, di emettere azioni di categorie diverse e strumenti finanziari (ivi inclusi strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile), nonché obbligazioni “cum warrant” e warrants, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 29 gennaio 2014 ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati “<i>Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>”, disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto sub (A), destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b></p> <p>Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.</p> <p>La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 15 del presente <del>statuto</del><b>Statuto</b>, avrà facoltà, in conformità alle norme di legge, di emettere azioni di categorie diverse e strumenti finanziari (ivi inclusi strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile), nonché obbligazioni “cum warrant” e warrants, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.</p> <p><del>L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 29 gennaio 2014 ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati “<i>Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>”, disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto sub (A), destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei</del></p>

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p>Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland PLC.</p> <p>L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> <p>I soci devono effettuare versamenti per le azioni nei termini i legge e secondo i modi e i termini richiesti.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.</p>	<p><del>Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland PLC.</del></p> <p>L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> <p>I soci devono effettuare versamenti per le azioni nei termini <b>di</b> legge e secondo i modi e i termini richiesti.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b></p> <p>L' Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>Essa può essere tenuta presso la sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della Società.</p> <p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da due Sindaci effettivi.</p> <p>Gli Amministratori devono convocare a norma di legge l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali, a norma di legge, l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b></p> <p>L' Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente <del>statuto</del><b>Statuto</b>, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>Essa può essere tenuta presso la sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della Società.</p> <p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal <del>Collegio Sindacale ovvero da due Sindaci effettivi</del><b>Comitato per il Controllo sulla Gestione</b>.</p> <p>Gli Amministratori devono convocare a norma di legge l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali, a norma di legge, l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p> <p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p> <p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.</p>

Testo vigente	Testo proposto
Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 25.	Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 25.
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, avviene come segue:</p> <p>(a) ai sensi dell'Articolo 2351, comma 5, del codice civile, un componente indipendente verrà nominato dai titolari degli strumenti finanziari partecipativi denominati “<i>Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>” (i “<b>Titolari degli SFP</b>”), con le modalità indicate nel Regolamento allegato al presente Statuto sub (A), almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l’“<b>Amministratore SFP</b>”).</p> <p>Immediatamente dopo l'adozione della delibera di nomina dell'Amministratore SFP da parte dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP, il rappresentante comune dei Titolari SFP dovrà inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica: (i) il verbale della delibera dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP di nomina dell'Amministratore SFP; (ii) la documentazione dalla quale risulti che l'Amministratore SFP ha accettato la carica; (iii) il <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali dell'Amministratore SFP e gli incarichi di amministrazione e controllo da esso ricoperti presso altre società; e (iv) la documentazione dalla quale risulti che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza in capo all'Amministratore SFP.</p> <p>Il nominativo dell'Amministratore SFP sarà comunicato dal Presidente dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p><b>La Società adotta ai sensi dell'articolo 2409-sexiesdecies del codice civile il sistema di amministrazione e controllo monistico basato sul Consiglio di Amministrazione e un comitato costituito al suo interno denominato Comitato per il Controllo sulla Gestione.</b></p> <p><del>La Società è amministrata da un</del> <b>Il</b> Consiglio di Amministrazione è composto da <del>tre a undici</del> <b>un minimo di 5 ad un massimo di 12</b> membri, anche non soci, <b>di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono due quinti del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</b> <b>All'interno del Consiglio di Amministrazione è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri</b><del>secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.</del> <b>I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998. Almeno un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.</b></p> <p><del>Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</del></p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, avviene come segue.:</p> <p><del>(a) ai sensi dell'Articolo 2351, comma 5, del codice civile, un componente indipendente verrà nominato dai titolari degli strumenti finanziari partecipativi denominati “Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie” (i “Titolari degli SFP”), con le modalità indicate nel</del> <b>Regolamento allegato al presente Statuto sub (A), almeno 5 (cinque) giorni prima della data</b></p>



Testo vigente	Testo proposto
<p>nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio delle operazioni di voto per la nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina sarà efficace senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'assemblea ordinaria della Società.</p> <p>Resta inteso che, nel caso in cui i Titolari degli SFP non provvedano alla nomina dell'Amministratore SFP nel predetto termine di 5 (cinque) giorni, tale restante Amministratore sarà nominato dall'assemblea ordinaria degli azionisti a norma del presente Statuto;</p> <p>(b) qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei restanti componenti il Consiglio di Amministrazione (ovvero di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano provveduto alla nomina dell'Amministratore SFP) avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum</p>	<p>dell'assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (<del>l' "Amministratore SFP"</del>).</p> <p><del>Immediatamente dopo l'adozione della delibera di nomina dell'Amministratore SFP da parte dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP, il rappresentante comune dei Titolari SFP dovrà inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica: (i) il verbale della delibera dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP di nomina dell'Amministratore SFP; (ii) la documentazione dalla quale risulti che l'Amministratore SFP ha accettato la carica; (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dell'Amministratore SFP e gli incarichi di amministrazione e controllo da esso ricoperti presso altre società; e (iv) la documentazione dalla quale risulti che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza in capo all'Amministratore SFP.</del></p> <p><del>Il nominativo dell'Amministratore SFP sarà comunicato dal Presidente dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio delle operazioni di voto per la nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina sarà efficace senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'assemblea ordinaria della Società.</del></p> <p><del>Resta inteso che, nel caso in cui i Titolari degli SFP non provvedano alla nomina dell'Amministratore SFP nel predetto termine di 5 (cinque) giorni, tale restante Amministratore sarà nominato dall'assemblea ordinaria degli azionisti a norma del presente Statuto;</del></p> <p><del>(b) qualora</del> <b>Qualora</b> le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei <del>restanti</del> componenti il Consiglio di Amministrazione (ovvero di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano provveduto alla nomina dell'Amministratore SFP) avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la <del>minore</del> <b>diversa</b> misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento. <b>Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste dovranno essere indicati i candidati alla carica di Amministratore diversi</b></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore.</p> <p>La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Il primo candidato di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>i. come indicato dalle disposizioni che precedono un amministratore sarà l'Amministratore SFP, se nominato dai Titolari degli SFP in accordo alle disposizioni che precedono;</p> <p>ii. nel caso in cui i Titolari degli SFP abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno due; nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti</p>	<p><b>dai candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste dovranno essere indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste dovranno possedere i requisiti di indipendenza di cui al presente Statuto e previsti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente.</b></p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di <del>undici</del> <b>dodici</b> elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, <b>in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti dei candidati, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore.</b> Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 <b>e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance.</b> <del>e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni,</del> devono essere depositate presso la sede della Società nei</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;</p> <p>iii. il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>iv. in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (ii), i voti ottenuti da tutte le liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero: (x) di Amministratori da eleggere, nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono; (y) di Amministratori da eleggere meno uno, nel caso in cui i Titolari degli SFP abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere da parte dell'assemblea ordinaria dei soci mediante il meccanismo del voto di lista (e quindi con esclusione dell'Amministratore SFP) non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette, almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 e di cui all'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.</p>	<p>termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore.</p> <p>La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Il primo candidato <b>della prima sezione</b> di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 <b>e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance.</b> <del>e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.</del></p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p><del>i. come indicato dalle disposizioni che precedono un amministratore sarà l'Amministratore SFP, se nominato dai Titolari degli SFP in accordo alle disposizioni che precedono;</del></p> <p><del>ii. nel caso in cui i Titolari degli SFP abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno due; nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle rispettive sezioni nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno; <b>in particolare, dalla seconda sezione della lista che</b></del></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette, almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza.</p> <p>L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di mancata presentazione di liste, così come in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'assemblea ordinaria degli azionisti sulla base del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità e ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che almeno un consigliere - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette - ovvero due consiglieri - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette - siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio convocherà l'Assemblea perché provveda alla loro</p>	<p><b>avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, due Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori saranno tratti dalla prima sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci, sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;</b></p> <p><b>iii.</b> il restante Amministratore sarà tratto dalla <del>seconda</del> lista che avrà ottenuto il <b>secondo</b> maggior numero di voti <b>e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti</b>, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. <b>Se tale candidato non assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto inerente alla composizione del Consiglio di Amministrazione, è eletto il primo dei successivi candidati della seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti; in mancanza di candidati idonei nella seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, è eletto il primo dei candidati idonei della prima sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti. Il candidato eletto della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.</b> Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;</p> <p><del>iii.</del> <b>iv.</b> in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (ii), i voti ottenuti da <del>tutte</del> <b>ognuna delle</b> <del>le</del> liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero: <del>(x)</del> di Amministratori da eleggere, <del>nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono;</del> <del>(y)</del> di Amministratori da eleggere meno uno, <del>nel caso in cui i Titolari degli SFP abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono.</del> I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna <b>sezione</b> delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente, <b>una per</b></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>sostituzione secondo la procedura sopra prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora nel corso dell'esercizio venga meno l'Amministratore SFP, l'assemblea speciale dei Titolari degli SFP procederà senza indugio alla sua sostituzione.</p> <p>Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale in conformità alle disposizioni che precedono.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che non si sarà proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione in accordo alle disposizioni che precedono e non sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>	<p><b>ciascuna sezione delle liste.</b> Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere da parte dell'assemblea ordinaria dei soci mediante il meccanismo del voto di lista (<del>e quindi con esclusione dell'Amministratore SFP</del>) non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p><del>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette, almeno uno dei menzionati membri</del><b>Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore,</b> dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 e <b>di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance. del Decreto legislativo n. 58/1998 e di cui all'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</b></p> <p><del>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette, almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza.</del></p> <p>L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo <b>con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva sezione della lista di appartenenza,</b> fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la</p>

Testo vigente	Testo proposto
	<p>composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge.</p> <p><b>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.</b></p> <p>In caso di mancata presentazione di liste <b>conformi alla legge e al presente Statuto</b>, <del>eosi come in caso di presentazione di una sola lista,</del> l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente <del>l'equilibrio</del> <b>all'equilibrio</b> tra generi.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori <b>non facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione</b>, nominati dall'assemblea ordinaria degli azionisti sulla base del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla <b>sezione della</b> lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità e ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che <b>sia garantito il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto</b> <del>almeno un consigliere nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette ovvero due consiglieri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette</del> siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio convocherà l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione secondo la procedura sopra prevista, <b>nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e</b> <del>In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto della</del> disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi <b>e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.</b> <del>Qualora nel corso dell'esercizio venga meno l'Amministratore SFP,</del></p>

Testo vigente	Testo proposto
	<p>l'assemblea speciale dei Titolari degli SFP procederà senza indugio alla sua sostituzione.</p> <p><b>Ove venga a cessare un Amministratore facente parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva l'Amministratore venuto a mancare. Qualora il soggetto così individuato non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dal presente Statuto dell'Amministratore venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri descritti, il Consiglio convocherà senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente sStatuto.</b></p> <p><b>Ove venga a cessare il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di esso assume la presidenza il secondo componente eletto nella seconda sezione della lista da cui era stato tratto il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato. Ove ciò non sia possibile, provvederà l'Assemblea con delibera adottata con le maggioranze di legge.</b></p> <p>Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale in conformità alle disposizioni che precedono.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che non si sarà proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione in accordo alle disposizioni che precedono e non sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>
<p align="center"><b>Articolo 19</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento e/o uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori</p>	<p align="center"><b>Articolo 19</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento e/o uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri, anche di rappresentanza, nel rispetto delle limitazioni di legge.</p> <p>Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terzi procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 23 dello Statuto, ed al collegio sindacale almeno ogni 3 (tre) mesi sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione della stessa nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, comprese quelle atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non siano riservati al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire comitati, composti dai membri dello stesso consiglio, di natura consultiva e propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite, ai sensi della normativa vigente in tema di società quotate.</p>	<p>Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri, anche di rappresentanza, nel rispetto delle limitazioni di legge.</p> <p>Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terzi procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 23 dello Statuto, <del>ed al collegio sindacale</del> almeno ogni 3 (tre) mesi sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione della stessa nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, comprese quelle atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non siano riservati al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire comitati, composti dai membri dello stesso consiglio, di natura consultiva e propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite, ai sensi della normativa vigente in tema di società quotate.</p>
<p align="center"><b>Articolo 21</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta scritta di almeno due Consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza all'indirizzo o numero di telefax comunicato dagli Amministratori e dai Sindaci all'atto di accettazione della carica o comunicato successivamente per iscritto alla società.</p> <p>Può essere convocato anche mediante telefax, telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza, quando particolari ragioni di urgenza lo esigano.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da due Sindaci effettivi.</p> <p>L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.</p> <p>Le riunioni non convocate in conformità alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i</p>	<p align="center"><b>Articolo 21</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta scritta di almeno due Consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza all'indirizzo o numero di telefax comunicato dagli Amministratori <del>e dai Sindaci</del> all'atto di accettazione della carica o comunicato successivamente per iscritto alla società.</p> <p>Può essere convocato anche mediante telefax, telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza, quando particolari ragioni di urgenza lo esigano.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal <del>Collegio Sindacale</del> <b>Comitato per il Controllo sulla Gestione</b> ovvero da <del>due Sindaci effettivi</del> <b>ciascun membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione</b>.</p> <p>L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.</p>



Testo vigente	Testo proposto
<p>membri del Collegio Sindacale e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre località in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, designate nell'avviso di convocazione. La riunione del Consiglio di Amministrazione convocata dal Collegio Sindacale o dai suoi membri dovrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>Il Presidente nomina un Segretario della riunione, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.</p>	<p>Le riunioni non convocate in conformità alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori <del>ed i membri del Collegio Sindacale</del> e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre località in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, designate nell'avviso di convocazione. La riunione del Consiglio di Amministrazione convocata dal <del>Collegio Sindacale</del> <b>Comitato per il Controllo sulla Gestione</b> o dai suoi membri dovrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. <del>verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.</del></p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>Il Presidente nomina un Segretario della riunione, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.</p>
<p align="center"><b>Articolo 23</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, comprese quelle atipiche, inusuali o con parti correlate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p> <p>Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p align="center"><b>Articolo 23</b></p> <p><del>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, comprese quelle atipiche, inusuali o con parti correlate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</del></p> <p><b>Le informazioni periodicamente fornite dall'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione sono specificamente presentate anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione.</b></p> <p>Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del <del>Collegio</del></p>

Testo vigente	Testo proposto
	<del>Sindacale</del> <b>Comitato per il Controllo sulla Gestione.</b>
<p align="center"><b>Articolo 24</b></p> <p>Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può assegnare al Consiglio di Amministrazione un'indennità annuale la quale sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio di Amministrazione stesso stabilirà.</p> <p>I compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Il compenso agli amministratori può essere costituito, in tutto o in parte, da partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, azioni di futura emissione.</p>	<p align="center"><b>Articolo 24</b></p> <p>Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può assegnare al Consiglio di Amministrazione un'indennità annuale la quale sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio di Amministrazione stesso stabilirà.</p> <p>I compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione <del>sentito il parere del Collegio Sindacale.</del></p> <p>Il compenso agli amministratori può essere costituito, in tutto o in parte, da partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, azioni di futura emissione.</p>
<p align="center"><b>COLLEGIO SINDACALE</b></p> <p align="center"><b>Articolo 25</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.</p> <p>In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, con riferimento al comma 2 lett. (b) e (c) del medesimo articolo 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa" si intendono, tra l'altro, materie economiche, giuridiche, finanziarie e tecnico-scientifiche quali economia aziendale, scienza delle finanze, diritto commerciale, diritto societario, statistica nonché</p>	<p align="center"><del>COLLEGIO SINDACALE</del> <b>COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE</b></p> <p align="center"><b>Articolo 25</b></p> <p><del>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.</del></p> <p><del>La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</del></p> <p><del>I Sindaci durano in carica tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali.</del></p> <p><del>Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.</del></p> <p><del>In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, con riferimento al comma 2 lett. (b) e (c) del medesimo articolo 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa" si intendono, tra l'altro, materie economiche, giuridiche, finanziarie e tecnico-scientifiche quali economia aziendale, scienza delle finanze, diritto</del></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per “settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa” devono intendersi, tra l'altro, i settori inerenti o connessi all'attività esercitata dalla società previsti dall'articolo 3 del presente Statuto.</p> <p>Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p> <p>A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni:</p> <p>l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna lista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione dei conti per almeno tre anni.</p> <p>Le liste devono contenere l'indicazione dei nominativi di uno o più candidati, comunque in misura non superiore al numero dei candidati da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Ogni azionista può concorrere a presentare, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente a nessuna delle liste.</p> <p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore. Sono fatti salvi i disposti dell'art. 144-sexies, comma 5, delibera Consob 11971 e sue successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura</p>	<p><del>commerciale, diritto societario, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per “settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa” devono intendersi, tra l'altro, i settori inerenti o connessi all'attività esercitata dalla società previsti dall'articolo 3 del presente Statuto.</del></p> <p><del>Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</del></p> <p><del>A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni:</del></p> <p><del>l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna lista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione dei conti per almeno tre anni.</del></p> <p><del>Le liste devono contenere l'indicazione dei nominativi di uno o più candidati, comunque in misura non superiore al numero dei candidati da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.</del></p> <p><del>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</del></p> <p><del>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</del></p> <p><del>Ogni azionista può concorrere a presentare, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente a nessuna delle liste.</del></p> <p><del>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore. Sono fatti salvi i disposti dell'art. 144-sexies, comma 5, delibera Consob 11971 e sue successive modifiche e integrazioni.</del></p> <p><del>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le</del></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche. Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate con l'indicazione della partecipazione detenuta. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto di voto potrà votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti fra due o più liste è eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora ad esito delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale nei suoi membri effettivi e/o supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere rappresentato eletto come ultimo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista e alla stessa sezione secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Collegio Sindacale risulti conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge.</p>	<p><del>quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche. Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate con l'indicazione della partecipazione detenuta. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</del></p> <p><del>La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.</del></p> <p><del>Ogni avente diritto di voto potrà votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</del></p> <p><del>In caso di parità di voti fra due o più liste è eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</del></p> <p><del>Qualora ad esito delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale nei suoi membri effettivi e/o supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere rappresentato eletto come ultimo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista e alla stessa sezione secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Collegio Sindacale risulti conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.</del></p> <p><del>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge.</del></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p>In caso di mancata presentazione di liste, così come in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</p> <p>L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.</p> <p>Fino a quando la Società è qualificabile come "ente di interesse pubblico" ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CEE sulla revisione legale dei conti, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con il collegio sindacale.</p>	<p><del>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.</del></p> <p><del>In caso di mancata presentazione di liste, così come in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</del></p> <p><del>In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</del></p> <p><del>L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.</del></p> <p><del>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</del></p> <p><del>Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.</del></p> <p><del>Fino a quando la Società è qualificabile come "ente di interesse pubblico" ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CEE sulla revisione legale dei conti, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con il collegio sindacale.</del></p> <p><b>Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo. In tale ambito il Comitato:</b></p> <p><b>a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</b></p> <p><b>b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;</b></p> <p><b>c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;</b></p> <p><b>d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del</b></p>

Testo vigente	Testo proposto
	<p><b>Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;</b></p> <p><b>e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;</b></p> <p><b>f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;</b></p> <p><b>g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, al comitato per il controllo e la revisione contabile;</b></p> <p><b>h) riferisce tempestivamente alla Consob in merito a irregolarità gestionali e a qualunque violazione delle norme riscontrate nell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</b></p> <p><b>i) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;</b></p> <p><b>j) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;</b></p> <p><b>k) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;</b></p> <p><b>l) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;</b></p> <p><b>m) può avvalersi delle funzioni e strutture di controllo interno per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal fine, le funzioni e le strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione le proprie relazioni, i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, mediante adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;</b></p> <p><b>n) si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse;</b></p> <p><b>o) segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità</b></p>

Testo vigente	Testo proposto
	<p>riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;</p> <p>p) può chiedere e ricevere informazioni anche su specifici aspetti della Società;</p> <p>q) verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. Particolare attenzione rivolge al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.</p> <p>Spettano al Comitato per il Controllo sulla Gestione o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: (i) i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Consiglieri o agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione medesimo; (ii) il potere di richiedere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione la convocazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione stesso indicando gli argomenti da trattare; (iii) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea ed avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi di controllo di società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.</p>
<p><b>Articolo 26</b></p> <p>Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.</p> <p>Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.</p> <p>Il collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera</p>	<p><b>Articolo 26</b></p> <p><del>Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.</del> <b>Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti e funziona secondo un proprio regolamento, ove adottato.</b> La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. <del>Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.</del></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci stessi.</p> <p>Il collegio sindacale e l'organo incaricato del controllo contabile ai sensi del successivo articolo 27 si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p>	<p>Delle riunioni del <del>collegio sindacale</del> <b>Comitato per il Controllo sulla Gestione</b> deve redigersi verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.</p> <p><del>Il collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci stessi.</del></p> <p><b>Il collegio sindacale Comitato per il Controllo sulla Gestione</b> e l'organo incaricato del controllo contabile ai sensi del successivo articolo 27 si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p>
<p align="center"><b>Articolo 27</b></p> <p>La revisione legale dei conti della Società è esercitata a norma di legge.</p> <p>L'incarico per la revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, per la durata prevista dalle norme di volta in volta applicabili. L'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi 3 anni dalla data di cessazione del precedente incarico.</p> <p>Il compenso dovuto al soggetto incaricato della revisione legale dei conti sarà determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.</p>	<p align="center"><b>Articolo 27</b></p> <p>La revisione legale dei conti della Società è esercitata a norma di legge.</p> <p>L'incarico per la revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata del <del>Collegio Sindacale</del> <b>Comitato per il Controllo sulla Gestione</b>, per la durata prevista dalle norme di volta in volta applicabili. L'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi 3 anni dalla data di cessazione del precedente incarico.</p> <p>Il compenso dovuto al soggetto incaricato della revisione legale dei conti sarà determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.</p>
<p align="center"><b>Articolo 28</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, provvede, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dirigenti di comprovata professionalità ed esperienza in materia finanziaria e contabile. Le attribuzioni e i doveri del preposto sono quelli stabiliti alla Sezione V-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.”</p>	<p align="center"><b>Articolo 28</b></p> <p><del>Il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato,</del> <b>Il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato</b> provvede, previo parere favorevole del <del>Collegio Sindacale</del> <b>Comitato per il Controllo sulla Gestione</b>, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dirigenti di comprovata professionalità ed esperienza in materia finanziaria e contabile. Le attribuzioni e i doveri del preposto sono quelli stabiliti alla Sezione V-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.”</p>
<p align="center"><b>Articolo 29</b></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio annuale in conformità delle leggi vigenti,</p>	<p align="center"><b>Articolo 29</b></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio annuale in conformità delle leggi vigenti,</p>



Testo vigente	Testo proposto
<p>nonché alla loro presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.</p> <p>Il bilancio sarà corredato da una relazione scritta dall'organo amministrativo sulla gestione sociale, da una relazione scritta dal collegio sindacale e dalla relazione dell'organo amministrativo e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari prevista al comma quinto dell'articolo 154-<i>bis</i> del decreto legislativo n.58/1998.</p>	<p>nonché alla loro presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.</p> <p>Il bilancio sarà corredato da una relazione scritta dall'organo amministrativo sulla gestione sociale, da una relazione scritta dal <del>collegio sindacale</del><b>Comitato per il Controllo sulla Gestione</b> e dalla relazione dell'organo amministrativo e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari prevista al comma quinto dell'articolo 154-<i>bis</i> del decreto legislativo n.58/1998.</p>
<p align="center"><b>Articolo 30</b></p> <p>L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta all'albo speciale, tenuto dalla CONSOB, delle società di revisione autorizzate all'attività di revisione contabile, determinandone la durata dell'incarico ed il corrispettivo.</p>	<p align="center"><b>Articolo 30</b></p> <p>L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del <b>Comitato per il Controllo sulla Gestione</b><del>Collegio Sindacale</del>, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta all'albo speciale, tenuto dalla CONSOB, delle società di revisione autorizzate all'attività di revisione contabile, determinandone la durata dell'incarico ed il corrispettivo.</p>
<p align="center">CLAUSOLA TRANSITORIA</p> <p align="center"><b>Articolo 34</b></p> <p>Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 25 del presente Statuto, finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio fra generi, trovano applicazione ai primi 3 (tre) rinnovi integrali, rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.</p> <p>Dette disposizioni, pertanto, per i successivi rinnovi devono considerarsi come non apposte.</p> <p>In conformità alla L. 12.7.2011, n. 120:</p> <p>(i) per il primo mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale integralmente eletti successivamente al 12.8.2012, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari a 1/5 (un quinto) (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) dei membri del rispettivo organo sociale;</p> <p>(ii) per i 2 (due) mandati successivi al mandato <i>sub</i> "(i)" la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad 1/3 (un terzo) (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) dei membri del rispettivo organo sociale.</p>	<p align="center">CLAUSOLA TRANSITORIA</p> <p align="center"><b>Articolo 34</b></p> <p><del>Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 25 del presente Statuto, finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio fra generi, trovano applicazione ai primi 3 (tre) rinnovi integrali, rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.</del></p> <p><del>Dette disposizioni, pertanto, per i successivi rinnovi devono considerarsi come non apposte.</del></p> <p><del>In conformità alla L. 12.7.2011, n. 120:</del></p> <p><del>(i) per il primo mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale integralmente eletti successivamente al 12.8.2012, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari a 1/5 (un quinto) (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) dei membri del rispettivo organo sociale;</del></p> <p><del>(ii) per i 2 (due) mandati successivi al mandato <i>sub</i> "(i)" la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad 1/3 (un terzo) (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) dei membri del rispettivo organo sociale.</del></p>
<p align="center"><i>Allegato "A" allo statuto sociale</i></p> <p><b>REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DENOMINATI "STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EEMS CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE"</b></p>	<p align="center"><i>Allegato "A" allo statuto sociale</i></p> <p><del><b>REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DENOMINATI "STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EEMS CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE"</b></del></p>

<p><b>1. OGGETTO</b></p> <p>1.1 Il presente regolamento (di seguito il "<b>Regolamento</b>") disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, le condizioni ed i limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli strumenti finanziari partecipativi denominati "<i>Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>" (collettivamente gli "<b>SFP</b>" e ciascuno di essi uno "<b>SFP</b>") di EEMS Italia S.p.A. (la "<b>Società</b>"), la cui emissione è stata approvata con delibera dell'assemblea straordinaria del 29 gennaio 2014.</p> <p>1.2 Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello statuto della Società (lo "<b>Statuto</b>"), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 dello Statuto.</p> <p>1.3 Gli SFP non costituiscono titoli di credito, sono privi del valore nominale, possono essere trasferiti soltanto in conformità alle previsioni del presente Regolamento.</p> <p>1.4 Gli SFP sono rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società, sottoscritti da un amministratore della stessa (ciascuno di essi, il "<b>Certificato</b>").</p> <p>1.5 Ciascun Certificato è nominativo e contiene la denominazione di "<i>Certificato Rappresentativo di Strumento Finanziario Partecipativo EEMS convertibile in azioni ordinarie</i>", con indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun titolare (il "<b>Titolare</b>" e, collettivamente, i "<b>Titolari</b>").</p> <p>1.6 Il Certificato deve riportare l'indicazione dei trasferimenti degli SFP e delle limitazioni al trasferimento degli SFP, secondo quanto previsto dal Regolamento.</p> <p>1.7 La Società istituisce e aggiorna il registro dei Titolari (il "<b>Registro</b>") con indicazione:</p> <p>(a) degli SFP emessi ed in circolazione e del relativo Certificato;</p> <p>(b) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun Titolare, nonché degli eventuali successivi Titolari che siano divenuti tali in conformità al successivo Articolo 3;</p> <p>(c) dell'indirizzo del Rappresentante Comune (come definito al successivo</p>	<p><del><b>1. OGGETTO</b></del></p> <p><del>1.1 Il presente regolamento (di seguito il "<b>Regolamento</b>") disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, le condizioni ed i limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli strumenti finanziari partecipativi denominati "<i>Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>" (collettivamente gli "<b>SFP</b>" e ciascuno di essi uno "<b>SFP</b>") di EEMS Italia S.p.A. (la "<b>Società</b>"), la cui emissione è stata approvata con delibera dell'assemblea straordinaria del 29 gennaio 2014.</del></p> <p><del>1.2 Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello statuto della Società (lo "<b>Statuto</b>"), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 dello Statuto.</del></p> <p><del>1.3 Gli SFP non costituiscono titoli di credito, sono privi del valore nominale, possono essere trasferiti soltanto in conformità alle previsioni del presente Regolamento.</del></p> <p><del>1.4 Gli SFP sono rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società, sottoscritti da un amministratore della stessa (ciascuno di essi, il "<b>Certificato</b>").</del></p> <p><del>1.5 Ciascun Certificato è nominativo e contiene la denominazione di "<i>Certificato Rappresentativo di Strumento Finanziario Partecipativo EEMS convertibile in azioni ordinarie</i>", con indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun titolare (il "<b>Titolare</b>" e, collettivamente, i "<b>Titolari</b>").</del></p> <p><del>1.6 Il Certificato deve riportare l'indicazione dei trasferimenti degli SFP e delle limitazioni al trasferimento degli SFP, secondo quanto previsto dal Regolamento.</del></p> <p><del>1.7 La Società istituisce e aggiorna il registro dei Titolari (il "<b>Registro</b>") con indicazione:</del></p> <p><del>(a) degli SFP emessi ed in circolazione e del relativo Certificato;</del></p> <p><del>(b) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun Titolare, nonché degli eventuali successivi Titolari che siano divenuti tali in conformità al successivo Articolo 3;</del></p> <p><del>(c) dell'indirizzo del Rappresentante Comune (come definito al successivo</del></p>
--	---

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 12) per le comunicazioni a ciascun Titolare; e (d) dei trasferimenti degli SFP in conformità al successivo Articolo 3.</p>	<p><del>Articolo 12) per le comunicazioni a ciascun Titolare; e (d) dei trasferimenti degli SFP in conformità al successivo Articolo 3.</del></p>
<p><b>2. APPORTO</b></p>	<p><del><b>2. APPORTO</b></del></p>
<p>2.1 Gli SFP sono emessi e sottoscritti a fronte di compensazione di crediti vantati nei confronti della Società dai soggetti sottoscrittori in via proporzionale alla rispettiva sottoscrizione e per complessivi massimi Euro 29.029.565,99.</p>	<p><del>2.1 Gli SFP sono emessi e sottoscritti a fronte di compensazione di crediti vantati nei confronti della Società dai soggetti sottoscrittori in via proporzionale alla rispettiva sottoscrizione e per complessivi massimi Euro 29.029.565,99.</del></p>
<p>2.2 L'apporto viene effettuato a fondo perduto, senza diritto di rimborso, e viene contabilizzato in un'apposita riserva indisponibile del patrimonio netto denominata "<i>Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>", fermo restando quanto indicato nei successivi Articoli 2.3 e 4.1.2 del presente Regolamento in tema di utilizzo della suddetta riserva in caso di assorbimento delle perdite della Società. La titolarità degli SFP, fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento, non attribuisce alcun diritto alla restituzione di quanto oggetto di apporto, né di quanto confluito nella "<i>Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>", nemmeno nel contesto della liquidazione della Società.</p>	<p><del>2.2 L'apporto viene effettuato a fondo perduto, senza diritto di rimborso, e viene contabilizzato in un'apposita riserva indisponibile del patrimonio netto denominata "<i>Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>", fermo restando quanto indicato nei successivi Articoli 2.3 e 4.1.2 del presente Regolamento in tema di utilizzo della suddetta riserva in caso di assorbimento delle perdite della Società. La titolarità degli SFP, fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento, non attribuisce alcun diritto alla restituzione di quanto oggetto di apporto, né di quanto confluito nella "<i>Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>", nemmeno nel contesto della liquidazione della Società.</del></p>
<p>2.3 La "<i>Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>" non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto né può essere utilizzata al fine coprire perdite derivanti dal bilancio della Società se non qualora ricorrano i presupposti per la riduzione obbligatoria del capitale sociale e solo dopo l'integrale utilizzo di tutte le altre riserve utilizzabili a tal fine. Peraltro, l'eventuale riduzione della predetta riserva per perdite non comporterà l'estinzione degli SFP, che resta regolata unicamente dagli Articoli 6 e 8 del presente Regolamento.</p>	<p><del>2.3 La "<i>Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>" non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto né può essere utilizzata al fine coprire perdite derivanti dal bilancio della Società se non qualora ricorrano i presupposti per la riduzione obbligatoria del capitale sociale e solo dopo l'integrale utilizzo di tutte le altre riserve utilizzabili a tal fine. Peraltro, l'eventuale riduzione della predetta riserva per perdite non comporterà l'estinzione degli SFP, che resta regolata unicamente dagli Articoli 6 e 8 del presente Regolamento.</del></p>
<p><b>3. CIRCOLAZIONE DEGLI SFP</b></p>	<p><del><b>3. CIRCOLAZIONE DEGLI SFP</b></del></p>
<p>3.1 Gli SFP non sono suscettibili di frazionamento, se non nei casi espressamente previsti nel presente Regolamento, e sono liberamente trasferibili.</p>	<p><del>3.1 Gli SFP non sono suscettibili di frazionamento, se non nei casi espressamente previsti nel presente Regolamento, e sono liberamente trasferibili.</del></p>
<p>3.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede all'iscrizione dei Titolari nel Registro. Inoltre, il Consiglio di</p>	<p><del>3.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede all'iscrizione dei Titolari nel Registro. Inoltre, il Consiglio di</del></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Amministrazione della Società provvede ad annotare il nome del cessionario sul Certificato oppure, in alternativa, a rilasciare un nuovo Certificato intestato al cessionario previa annotazione dell'annullamento del vecchio Certificato sul Registro. Colui che chiede l'intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto, o il rilascio di un nuovo Certificato ad esso intestato, deve provare la propria identità e capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio, nonché - nel caso di richiesta di intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto - il titolo (autenticato da notaio) dal quale deriva il diritto di tale ultimo soggetto ad ottenere l'intestazione del Certificato a suo favore. Qualora l'intestazione o il rilascio sia richiesto dal cessionario, questi deve esibire il Certificato e dimostrare il suo diritto mediante atto autenticato da notaio.</p> <p><b>4. DIRITTI ED OBBLIGHI PATRIMONIALI</b></p> <p>4.1 Fino alla data di estinzione degli SFP per effetto degli Articoli 6 e 8, ciascun SFP attribuisce ai Titolari <i>pro tempore</i> che siano regolarmente iscritti nel Registro:</p> <p>4.1.1 il diritto di partecipare su base paritaria (<i>pari passu</i>) rispetto ai titolari di azioni ordinarie della Società a:</p> <p>(a) la distribuzione degli utili di cui l'assemblea dei soci della Società abbia accertato l'esistenza e deliberato la distribuzione;</p> <p>(b) la distribuzione delle riserve da utili o comunque di natura distribuibile di cui l'assemblea dei soci della Società abbia deliberato la distribuzione;</p> <p>(c) il riparto del residuo attivo di liquidazione della Società, quale risultante al netto del pagamento di tutti i creditori della Società nonché al pagamento delle spese relative alla procedura di liquidazione e al compenso dei liquidatori;</p> <p>e</p> <p>4.1.2 in riferimento alle perdite della Società, la "<i>Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi</i></p>	<p><del>Amministrazione della Società provvede ad annotare il nome del cessionario sul Certificato oppure, in alternativa, a rilasciare un nuovo Certificato intestato al cessionario previa annotazione dell'annullamento del vecchio Certificato sul Registro. Colui che chiede l'intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto, o il rilascio di un nuovo Certificato ad esso intestato, deve provare la propria identità e capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio, nonché - nel caso di richiesta di intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto - il titolo (autenticato da notaio) dal quale deriva il diritto di tale ultimo soggetto ad ottenere l'intestazione del Certificato a suo favore. Qualora l'intestazione o il rilascio sia richiesto dal cessionario, questi deve esibire il Certificato e dimostrare il suo diritto mediante atto autenticato da notaio.</del></p> <p><del><b>4. DIRITTI ED OBBLIGHI PATRIMONIALI</b></del></p> <p><del>4.1 Fino alla data di estinzione degli SFP per effetto degli Articoli 6 e 8, ciascun SFP attribuisce ai Titolari <i>pro tempore</i> che siano regolarmente iscritti nel Registro:</del></p> <p><del>4.1.1 il diritto di partecipare su base paritaria (<i>pari passu</i>) rispetto ai titolari di azioni ordinarie della Società a:</del></p> <p><del>(a) la distribuzione degli utili di cui l'assemblea dei soci della Società abbia accertato l'esistenza e deliberato la distribuzione;</del></p> <p><del>(b) la distribuzione delle riserve da utili o comunque di natura distribuibile di cui l'assemblea dei soci della Società abbia deliberato la distribuzione;</del></p> <p><del>(c) il riparto del residuo attivo di liquidazione della Società, quale risultante al netto del pagamento di tutti i creditori della Società nonché al pagamento delle spese relative alla procedura di liquidazione e al compenso dei liquidatori;</del></p> <p><del>e</del></p> <p><del>4.1.2 in riferimento alle perdite della Società, la "<i>Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi</i></del></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p><i>EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>" dovrà essere utilizzata per ultima, prima della riserva legale, nell'assorbimento delle perdite stesse.</p>	<p><del><i>EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>" dovrà essere utilizzata per ultima, prima della riserva legale, nell'assorbimento delle perdite stesse.</del></p>
<p>4.2 Nel caso di riduzione volontaria del capitale sociale della Società che sia attuata senza annullamento di azioni e mediante il rimborso del capitale ai soci, gli SFP attribuiscono, inoltre, ai Titolari <i>pro tempore</i> che siano regolarmente iscritti nel Registro il diritto di ricevere, ciascuno in proporzione al numero di SFP detenuti, un importo in denaro pari all'importo che avrebbe dovuto essere distribuito ai Titolari, ai sensi dell'Articolo 4.1.</p>	<p><del>4.2 Nel caso di riduzione volontaria del capitale sociale della Società che sia attuata senza annullamento di azioni e mediante il rimborso del capitale ai soci, gli SFP attribuiscono, inoltre, ai Titolari <i>pro tempore</i> che siano regolarmente iscritti nel Registro il diritto di ricevere, ciascuno in proporzione al numero di SFP detenuti, un importo in denaro pari all'importo che avrebbe dovuto essere distribuito ai Titolari, ai sensi dell'Articolo 4.1.</del></p>
<p>4.3 Ai Titolari spetta il diritto di opzione in caso di emissione, da parte della Società, di ulteriori SFP, nonché se del caso, in conformità e nel rispetto di quanto deliberato dalla delibera assembleare di emissione, il diritto di sottoscrizione <i>pari passu</i> su azioni, obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari.</p>	<p><del>4.3 Ai Titolari spetta il diritto di opzione in caso di emissione, da parte della Società, di ulteriori SFP, nonché se del caso, in conformità e nel rispetto di quanto deliberato dalla delibera assembleare di emissione, il diritto di sottoscrizione <i>pari passu</i> su azioni, obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari.</del></p>
<p><b>5. DIRITTI AMMINISTRATIVI</b></p>	<p><del><b>5. DIRITTI AMMINISTRATIVI</b></del></p>
<p>5.1 Gli SFP non attribuiscono al Titolare <i>pro tempore</i> il diritto di intervento né il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e/o straordinaria dei soci della Società, né altro diritto amministrativo con riferimento alla Società, ad eccezione di quanto previsto nel presente Articolo 5.</p>	<p><del>5.1 Gli SFP non attribuiscono al Titolare <i>pro tempore</i> il diritto di intervento né il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e/o straordinaria dei soci della Società, né altro diritto amministrativo con riferimento alla Società, ad eccezione di quanto previsto nel presente Articolo 5.</del></p>
<p>5.2 Gli SFP attribuiscono ai Titolari <i>pro tempore</i> il diritto di nominare, tramite delibera dell'assemblea speciale dei Titolari, un componente indipendente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2351, quinto comma, del codice civile. Ai fini e per gli effetti di suddetta nomina, la delibera dell'assemblea speciale dei Titolari dovrà intendersi immediatamente efficace come disposto dall'articolo 16 dello statuto della Società, senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'assemblea ordinaria dei soci della Società.</p>	<p><del>5.2 Gli SFP attribuiscono ai Titolari <i>pro tempore</i> il diritto di nominare, tramite delibera dell'assemblea speciale dei Titolari, un componente indipendente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2351, quinto comma, del codice civile. Ai fini e per gli effetti di suddetta nomina, la delibera dell'assemblea speciale dei Titolari dovrà intendersi immediatamente efficace come disposto dall'articolo 16 dello statuto della Società, senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'assemblea ordinaria dei soci della Società.</del></p>
<p>5.3 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 5.2, l'assemblea speciale dei Titolari approva le deliberazioni dell'assemblea dei soci che pregiudicano i diritti degli SFP previsti dal presente Regolamento, come previsto ai sensi dell'articolo 2376, primo comma, del codice civile.</p>	<p><del>5.3 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 5.2, l'assemblea speciale dei Titolari approva le deliberazioni dell'assemblea dei soci che pregiudicano i diritti degli SFP previsti dal presente Regolamento, come previsto ai sensi dell'articolo 2376, primo comma, del codice civile.</del></p>
<p>5.4 Al fine di consentire ai Titolari di deliberare ai sensi dell'Articolo 5.3, il Presidente del</p>	<p><del>5.4 Al fine di consentire ai Titolari di deliberare ai sensi dell'Articolo 5.3, il Presidente del</del></p>

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p>Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci dovrà informare tempestivamente il Rappresentante Comune circa la delibera che necessita approvazione da parte dell'assemblea speciale dei Titolari, ai sensi del precedente Articolo 5.3. Il Rappresentante Comune, una volta ricevuta l'informativa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocherà senza indugio e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi da inviare ai Titolari, l'assemblea speciale dei Titolari, affinché questa deliberi circa l'approvazione delle predette deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci. In mancanza di tempestiva convocazione dell'assemblea speciale dei Titolari da parte del Rappresentante Comune, vi provvede il Collegio Sindacale. Anche in assenza di regolare e tempestiva convocazione, l'assemblea speciale dei Titolari sarà comunque validamente costituita quando i Titolari che rappresentano la totalità degli SFP in circolazione siano presenti ovvero abbiano acconsentito allo svolgimento dell'assemblea con dichiarazione scritta inviata senza particolari formalità al Rappresentante Comune o al Consiglio di Amministrazione della Società. I Titolari dovranno comunicare prontamente - per mezzo del Rappresentante Comune - al Consiglio di Amministrazione della Società la deliberazione adottata dall'assemblea speciale dei Titolari. Nel caso in cui la deliberazione dell'assemblea speciale non venga comunicata al Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di convocazione dell'assemblea speciale, la deliberazione dell'assemblea dei soci diverrà definitivamente inefficace.</p>	<p><del>Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci dovrà informare tempestivamente il Rappresentante Comune circa la delibera che necessita approvazione da parte dell'assemblea speciale dei Titolari, ai sensi del precedente Articolo 5.3. Il Rappresentante Comune, una volta ricevuta l'informativa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocherà senza indugio e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi da inviare ai Titolari, l'assemblea speciale dei Titolari, affinché questa deliberi circa l'approvazione delle predette deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci. In mancanza di tempestiva convocazione dell'assemblea speciale dei Titolari da parte del Rappresentante Comune, vi provvede il Collegio Sindacale. Anche in assenza di regolare e tempestiva convocazione, l'assemblea speciale dei Titolari sarà comunque validamente costituita quando i Titolari che rappresentano la totalità degli SFP in circolazione siano presenti ovvero abbiano acconsentito allo svolgimento dell'assemblea con dichiarazione scritta inviata senza particolari formalità al Rappresentante Comune o al Consiglio di Amministrazione della Società. I Titolari dovranno comunicare prontamente - per mezzo del Rappresentante Comune - al Consiglio di Amministrazione della Società la deliberazione adottata dall'assemblea speciale dei Titolari. Nel caso in cui la deliberazione dell'assemblea speciale non venga comunicata al Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di convocazione dell'assemblea speciale, la deliberazione dell'assemblea dei soci diverrà definitivamente inefficace.</del></p>
<p>5.5 L'assemblea speciale dei Titolari delibera inoltre in ordine a qualsiasi altra materia di interesse comune dei Titolari. In tali casi, nonché ai fini di cui al precedente Articolo 5.2, l'assemblea speciale dei Titolari è convocata dal Rappresentante Comune con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi. L'assemblea speciale dei Titolari è altresì convocata dal Rappresentante Comune, o in difetto dal Collegio Sindacale, ove ciò sia richiesto da uno o più Titolari che detengano un numero complessivo di SFP</p>	<p><del>5.5 L'assemblea speciale dei Titolari delibera inoltre in ordine a qualsiasi altra materia di interesse comune dei Titolari. In tali casi, nonché ai fini di cui al precedente Articolo 5.2, l'assemblea speciale dei Titolari è convocata dal Rappresentante Comune con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi. L'assemblea speciale dei Titolari è altresì convocata dal Rappresentante Comune, o in difetto dal Collegio Sindacale, ove ciò sia richiesto da uno o più Titolari che detengano un numero complessivo di SFP</del></p>

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p>5.6 pari ad almeno il 10% (dieci per cento) del totale degli SFP in circolazione.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea speciale sono adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino oltre la metà degli SFP in circolazione. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il suddetto quorum deliberativo, (i) nel caso di cui all'Articolo 5.4, i Titolari dovranno comunicare - per mezzo del Rappresentante Comune - tale circostanza al Consiglio di Amministrazione della Società e al Rappresentante Comune, il quale provvederà ad una seconda convocazione dell'assemblea speciale dei Titolari nel rispetto del termine di preavviso di cui all'Articolo 5.4, ovvero (ii) nell'ipotesi di cui all'Articolo 5.5, il Rappresentante Comune, o in difetto il Collegio Sindacale, provvederà ad una seconda convocazione dell'assemblea speciale dei Titolari nel rispetto del termine di preavviso di cui all'Articolo 5.5. In tal caso, il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi di cui all'Articolo 5.4 si computerà nuovamente dalla data di ricezione dell'avviso di seconda convocazione. In seconda convocazione, l'assemblea speciale è regolarmente costituita con la presenza di tanti Titolari che rappresentino oltre la metà degli SFP in circolazione e delibera con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino la maggioranza degli SFP rappresentati in assemblea.</p> <p>Al fine di consentire l'esercizio dei diritti qui previsti, al Rappresentante Comune sarà inviata, contestualmente all'invio ai soci, copia degli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci della Società, nonché il bilancio e le eventuali relazioni infrannuali e le altre relazioni ed informazioni trasmesse ai soci ai sensi di legge o di Statuto.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto per la delibera dell'assemblea speciale dei Titolari relativa alla nomina dell'amministratore indipendente di cui al precedente Articolo 5.2, il Rappresentante Comune dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società il verbale delle deliberazioni assunte dall'assemblea speciale dei Titolari entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dall'adozione della relativa delibera.</p>	<p><del>5.6</del> pari ad almeno il 10% (dieci per cento) del totale degli SFP in circolazione.</p> <p><del>Le deliberazioni dell'assemblea speciale sono adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino oltre la metà degli SFP in circolazione. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il suddetto quorum deliberativo, (i) nel caso di cui all'Articolo 5.4, i Titolari dovranno comunicare per mezzo del Rappresentante Comune tale circostanza al Consiglio di Amministrazione della Società e al Rappresentante Comune, il quale provvederà ad una seconda convocazione dell'assemblea speciale dei Titolari nel rispetto del termine di preavviso di cui all'Articolo 5.4, ovvero (ii) nell'ipotesi di cui all'Articolo 5.5, il Rappresentante Comune, o in difetto il Collegio Sindacale, provvederà ad una seconda convocazione dell'assemblea speciale dei Titolari nel rispetto del termine di preavviso di cui all'Articolo 5.5. In tal caso, il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi di cui all'Articolo 5.4 si computerà nuovamente dalla data di ricezione dell'avviso di seconda convocazione. In seconda convocazione, l'assemblea speciale è regolarmente costituita con la presenza di tanti Titolari che rappresentino oltre la metà degli SFP in circolazione e delibera con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino la maggioranza degli SFP rappresentati in assemblea.</del></p> <p><del>Al fine di consentire l'esercizio dei diritti qui previsti, al Rappresentante Comune sarà inviata, contestualmente all'invio ai soci, copia degli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci della Società, nonché il bilancio e le eventuali relazioni infrannuali e le altre relazioni ed informazioni trasmesse ai soci ai sensi di legge o di Statuto.</del></p> <p><del>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto per la delibera dell'assemblea speciale dei Titolari relativa alla nomina dell'amministratore indipendente di cui al precedente Articolo 5.2, il Rappresentante Comune dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società il verbale delle deliberazioni assunte dall'assemblea speciale dei Titolari entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dall'adozione della relativa delibera.</del></p>

<p><b>6. DIRITTO DI CONVERSIONE</b></p> <p>6.1 Gli SFP possono essere convertiti in azioni ordinarie della Società su semplice richiesta dei Titolari, mediante imputazione a capitale di corrispondente porzione della "<i>Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>" (e dunque nei limiti in cui la stessa sia ancora esistente), fermo restando che, in ogni caso, il rapporto di conversione sarà pari ad una azione ordinaria della Società per ogni SFP posseduto.</p> <p>6.2 Nel caso in cui la Società dovesse deliberare operazioni tali da incidere, direttamente o indirettamente, sul rapporto di conversione indicato al precedente Articolo 6.1 (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, frazionamenti o raggruppamenti di azioni, assegnazione gratuita di azioni ai soci, assegnazione di azioni ad amministratori o dipendenti della Società, aumenti di capitale a pagamento per i quali non sia previsto il diritto di opzione in favore dei Titolari, emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, <i>warrant</i> su azioni o altri strumenti finanziari similari), la relativa delibera, ferma restando l'approvazione dell'assemblea speciale dei Titolari secondo quanto previsto dal precedente Articolo 5.3, dovrà altresì contenere i meccanismi di aggiustamento del rapporto di conversione previsto dal precedente Articolo 6.1 necessari per neutralizzare le alterazioni, direttamente o indirettamente, prodotte sul rapporto di conversione medesimo.</p> <p>6.3 Il diritto di convertire gli SFP potrà essere esercitato dai Titolari, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge (ivi incluse le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta antitrust), a decorrere dal secondo anniversario dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria del 29 gennaio 2014 e fino al 31 luglio 2021 (il "<b>Periodo di Conversione</b>").</p> <p>6.4 In parziale deroga all'Articolo 6.3, il Periodo di Conversione sarà automaticamente anticipato al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:</p> <p>6.4.1 l'assunzione da parte dell'assemblea speciale dei Titolari di una delibera nella quale si sia preso atto dell'esistenza di un Evento Risolutivo ai sensi dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato</p>	<p><del><b>6. DIRITTO DI CONVERSIONE</b></del></p> <p><del>6.1</del> Gli SFP possono essere convertiti in azioni ordinarie della Società su semplice richiesta dei Titolari, mediante imputazione a capitale di corrispondente porzione della "<i>Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie</i>" (e dunque nei limiti in cui la stessa sia ancora esistente), fermo restando che, in ogni caso, il rapporto di conversione sarà pari ad una azione ordinaria della Società per ogni SFP posseduto.</p> <p><del>6.2</del> Nel caso in cui la Società dovesse deliberare operazioni tali da incidere, direttamente o indirettamente, sul rapporto di conversione indicato al precedente Articolo 6.1 (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, frazionamenti o raggruppamenti di azioni, assegnazione gratuita di azioni ai soci, assegnazione di azioni ad amministratori o dipendenti della Società, aumenti di capitale a pagamento per i quali non sia previsto il diritto di opzione in favore dei Titolari, emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, <i>warrant</i> su azioni o altri strumenti finanziari similari), la relativa delibera, ferma restando l'approvazione dell'assemblea speciale dei Titolari secondo quanto previsto dal precedente Articolo 5.3, dovrà altresì contenere i meccanismi di aggiustamento del rapporto di conversione previsto dal precedente Articolo 6.1 necessari per neutralizzare le alterazioni, direttamente o indirettamente, prodotte sul rapporto di conversione medesimo.</p> <p><del>6.3</del> Il diritto di convertire gli SFP potrà essere esercitato dai Titolari, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge (ivi incluse le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta antitrust), a decorrere dal secondo anniversario dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria del 29 gennaio 2014 e fino al 31 luglio 2021 (il "<b>Periodo di Conversione</b>").</p> <p><del>6.4</del> In parziale deroga all'Articolo 6.3, il Periodo di Conversione sarà automaticamente anticipato al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:</p> <p><del>6.4.1</del> l'assunzione da parte dell'assemblea speciale dei Titolari di una delibera nella quale si sia preso atto dell'esistenza di un Evento Risolutivo ai sensi dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato</p>
---	---



	<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
6.4.2	<p>in data 27 novembre 2013 tra la Società, UniCredit S.p.A. ed i principali istituti finanziatori della Società (<b>l'Accordo di Ristrutturazione</b>");</p> <p>fatta eccezione per l'effettuazione di Operazioni Consentite (come definite nell'Accordo di Ristrutturazione), l'assunzione da parte del consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea della Società di una delibera che approvi una fusione e/o scissione e/o trasformazione e/o scorporo della Società, ovvero il conferimento e/o trasferimento di un ramo d'azienda della Società;</p>	<p><del>in data 27 novembre 2013 tra la Società, UniCredit S.p.A. ed i principali istituti finanziatori della Società (<b>l'Accordo di Ristrutturazione</b>");</del></p> <p><del>6.4.2</del> <del>fatta eccezione per l'effettuazione di Operazioni Consentite (come definite nell'Accordo di Ristrutturazione), l'assunzione da parte del consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea della Società di una delibera che approvi una fusione e/o scissione e/o trasformazione e/o scorporo della Società, ovvero il conferimento e/o trasferimento di un ramo d'azienda della Società;</del></p>
6.4.3	<p>l'assunzione da parte dell'assemblea della Società di una delibera che, ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile, approvi la riduzione del capitale sociale della Società senza provvedere al relativo aumento del capitale sociale della Società al di sopra del minimo di legge, ovvero la trasformazione della Società;</p>	<p><del>6.4.3</del> <del>l'assunzione da parte dell'assemblea della Società di una delibera che, ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile, approvi la riduzione del capitale sociale della Società senza provvedere al relativo aumento del capitale sociale della Società al di sopra del minimo di legge, ovvero la trasformazione della Società;</del></p>
6.4.4	<p>l'ammissione della Società al fallimento, ovvero ad altre procedure concorsuali (ivi inclusi gli accordi di ristrutturazione dei debiti <i>ex art. 182 bis</i> della Legge Fallimentare diversi dall'Accordo di Ristrutturazione);</p>	<p><del>6.4.4</del> <del>l'ammissione della Società al fallimento, ovvero ad altre procedure concorsuali (ivi inclusi gli accordi di ristrutturazione dei debiti <i>ex art. 182 bis</i> della Legge Fallimentare diversi dall'Accordo di Ristrutturazione);</del></p>
6.4.5	<p>la cessione da parte dei Sig.ri Paolo Andrea Mutti e Marco Stefano Mutti di un numero di azioni ordinarie della Società da essi possedute tale da portare la partecipazione da ciascuno di essi direttamente o indirettamente posseduta al di sotto della soglia di comunicazione del 5% del capitale sociale; o</p>	<p><del>6.4.5</del> <del>la cessione da parte dei Sig.ri Paolo Andrea Mutti e Marco Stefano Mutti di un numero di azioni ordinarie della Società da essi possedute tale da portare la partecipazione da ciascuno di essi direttamente o indirettamente posseduta al di sotto della soglia di comunicazione del 5% del capitale sociale; o</del></p>
6.4.6	<p>la comunicazione da parte di un terzo (ivi inclusi i soci della Società o parti che agiscano di concerto con i soci della Società) dell'intenzione ovvero del sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni della Società.</p>	<p><del>6.4.6</del> <del>la comunicazione da parte di un terzo (ivi inclusi i soci della Società o parti che agiscano di concerto con i soci della Società) dell'intenzione ovvero del sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni della Società.</del></p>
6.5	<p>A servizio della conversione degli SFP, l'Assemblea Straordinaria della Società in data 29 gennaio 2014 ha deliberato un</p>	<p><del>6.5</del> <del>A servizio della conversione degli SFP, l'Assemblea Straordinaria della Società in data 29 gennaio 2014 ha deliberato un</del></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>aumento di capitale per massime n. 99.205.680 azioni ordinarie, che sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione degli SFP nei termini di cui al presente Regolamento.</p>	<p><del>aumento di capitale per massime n. 99.205.680 azioni ordinarie, che sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione degli SFP nei termini di cui al presente Regolamento.</del></p>
<p>6.6 Ai fini dell'esercizio del diritto di conversione di cui al presente Articolo 6, i Titolari dovranno darne comunicazione scritta alla Società in un qualsiasi giorno lavorativo durante il Periodo di Conversione.</p>	<p><del>6.6 Ai fini dell'esercizio del diritto di conversione di cui al presente Articolo 6, i Titolari dovranno darne comunicazione scritta alla Società in un qualsiasi giorno lavorativo durante il Periodo di Conversione.</del></p>
<p>6.7 Le azioni ordinarie emesse in sede di conversione degli SFP saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il terzo giorno di Borsa aperta del mese di calendario successivo a quello di presentazione della comunicazione di conversione di cui al precedente Articolo 6.6. Le azioni ordinarie attribuite in conversione ai Titolari saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie in circolazione.</p>	<p><del>6.7 Le azioni ordinarie emesse in sede di conversione degli SFP saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il terzo giorno di Borsa aperta del mese di calendario successivo a quello di presentazione della comunicazione di conversione di cui al precedente Articolo 6.6. Le azioni ordinarie attribuite in conversione ai Titolari saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie in circolazione.</del></p>
<p><b>7. ALTRI DIRITTI</b></p>	<p><del><b>7. ALTRI DIRITTI</b></del></p>
<p>7.1 Il diritto di recesso spetta ai Titolari nei medesimi casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile ed è esercitato con le modalità e con gli effetti di cui agli articoli 2437-<i>bis</i> e seguenti del codice civile.</p>	<p><del>7.1 Il diritto di recesso spetta ai Titolari nei medesimi casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile ed è esercitato con le modalità e con gli effetti di cui agli articoli 2437-<i>bis</i> e seguenti del codice civile.</del></p>
<p>7.2 Gli SFP non attribuiscono ai Titolari alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificamente ed espressamente previsti dal Regolamento.</p>	<p><del>7.2 Gli SFP non attribuiscono ai Titolari alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificamente ed espressamente previsti dal Regolamento.</del></p>
<p><b>8. DURATA</b></p>	<p><del><b>8. DURATA</b></del></p>
<p>8.1 Salvo quanto previsto all'Articolo 6 nel caso di esercizio del diritto di conversione, gli SFP hanno durata pari a quella della Società.</p>	<p><del>8.1 Salvo quanto previsto all'Articolo 6 nel caso di esercizio del diritto di conversione, gli SFP hanno durata pari a quella della Società.</del></p>
<p><b>9. PAGAMENTI E ARROTONDAMENTI</b></p>	<p><del><b>9. PAGAMENTI E ARROTONDAMENTI</b></del></p>
<p>9.1 Il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai Titolari ai sensi del presente Regolamento verrà eseguito, sul conto comunicato dal Rappresentante Comune alla Società, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal perfezionarsi in capo alla Società del relativo evento che ne costituisce il titolo.</p>	<p><del>9.1 Il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai Titolari ai sensi del presente Regolamento verrà eseguito, sul conto comunicato dal Rappresentante Comune alla Società, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal perfezionarsi in capo alla Società del relativo evento che ne costituisce il titolo.</del></p>
<p>9.2 Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore dei Titolari per importi non inferiori al centesimo di Euro. Qualora risulti dovuto in favore del Titolare un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, se il terzo decimale è maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro superiore, mentre se il terzo decimale è</p>	<p><del>9.2 Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore dei Titolari per importi non inferiori al centesimo di Euro. Qualora risulti dovuto in favore del Titolare un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, se il terzo decimale è maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro superiore, mentre se il terzo decimale è</del></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>uguale o inferiore a 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.</p>	<p><del>uguale o inferiore a 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.</del></p>
<p><b>10. ASSENZA DI GARANZIE - INVESTIMENTO DI RISCHIO</b></p>	<p><del><b>10. ASSENZA DI GARANZIE - INVESTIMENTO DI RISCHIO</b></del></p>
<p>10.1 Non sono concesse garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione degli SFP.</p>	<p><del>10.1 Non sono concesse garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione degli SFP.</del></p>
<p>10.2 Ciascun Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP, riconosce ed accetta che gli stessi costituiscono un investimento di rischio, considerato che esso è emesso senza obbligo di rimborso e conferisce esclusivamente i diritti patrimoniali specificamente ed espressamente previsti dal presente Regolamento.</p>	<p><del>10.2 Ciascun Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP, riconosce ed accetta che gli stessi costituiscono un investimento di rischio, considerato che esso è emesso senza obbligo di rimborso e conferisce esclusivamente i diritti patrimoniali specificamente ed espressamente previsti dal presente Regolamento.</del></p>
<p><b>11. REGIME FISCALE</b></p>	<p><del><b>11. REGIME FISCALE</b></del></p>
<p>11.1 Gli SFP si qualificano come "titoli simili alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, secondo comma, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p><del>11.1 Gli SFP si qualificano come "titoli simili alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, secondo comma, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.</del></p>
<p><b>12. RAPPRESENTANTE COMUNE</b></p>	<p><del><b>12. RAPPRESENTANTE COMUNE</b></del></p>
<p>12.1 Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, il rappresentante comune dei Titolari sarà nominato con delibera dell'assemblea speciale dei Titolari (il "<b>Rappresentante Comune</b>").</p>	<p><del>12.1 Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, il rappresentante comune dei Titolari sarà nominato con delibera dell'assemblea speciale dei Titolari (il "<b>Rappresentante Comune</b>").</del></p>
<p><b>13. COMUNICAZIONI</b></p>	<p><del><b>13. COMUNICAZIONI</b></del></p>
<p>13.1 Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata A.R., anticipata via telefax e PEC – Posta Elettronica Certificata, inviata, se alla Società, presso la sede sociale come comunicata al competente Registro delle Imprese all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e, se ai Titolari, al Rappresentante Comune all'indirizzo indicato nel Registro.</p>	<p><del>13.1 Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata A.R., anticipata via telefax e PEC – Posta Elettronica Certificata, inviata, se alla Società, presso la sede sociale come comunicata al competente Registro delle Imprese all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e, se ai Titolari, al Rappresentante Comune all'indirizzo indicato nel Registro.</del></p>
<p><b>14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE</b></p>	<p><del><b>14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE</b></del></p>
<p>14.1 Il presente Regolamento e gli SFP sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.</p>	<p><del>14.1 Il presente Regolamento e gli SFP sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.</del></p>
<p>14.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative agli SFP e all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed efficacia del presente Regolamento saranno sottoposte alla giurisdizione italiana, con competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Rieti, fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile.</p>	<p><del>14.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative agli SFP e all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed efficacia del presente Regolamento saranno sottoposte alla giurisdizione italiana, con competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Rieti, fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile.</del></p>

Testo vigente	Testo proposto
<b>15. VARIE</b>	<del><b>15. VARIE</b></del>
15.1 La sottoscrizione e il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza ed incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.	<del>15.1 La sottoscrizione e il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza ed incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.</del>
15.2 Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola non diversamente definiti dal Regolamento avranno il medesimo significato attribuito loro dallo Statuto.	<del>15.2 Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola non diversamente definiti dal Regolamento avranno il medesimo significato attribuito loro dallo Statuto.</del>
15.3 Per tutto quanto non previsto dal Regolamento valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.	<del>15.3 Per tutto quanto non previsto dal Regolamento valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.</del>

### C. Ricorrenza del diritto di recesso

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente testo di delibera:

“L’Assemblea di EEMS Italia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,  
delibera

1. di approvare, con efficacia dalla data di rinnovo degli organi sociali attualmente in carica, l’adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2409-*sexiesdecies* e seguenti del codice civile, e, conseguentemente, la modifica degli articoli 16, 25, 11, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 dello Statuto sociale;
2. di approvare la soppressione dell’art. 34 contenente la clausola transitoria che limita sotto il profilo temporale l’efficacia della disciplina statutaria intesa ad assicurare l’equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali;
3. di approvare la proposta di modificare l’articolo 5 dello Statuto sociale volta ad eliminare le clausole transitorie inerenti al capitale sociale non più attuali;
4. di modificare gli articoli 5, 7 e 16 dello Statuto sociale volte ad eliminare le disposizioni e ogni riferimento agli SFP;
5. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di approvare e introdurre nelle deliberazioni sopra indicate le modificazioni, integrazioni o soppressioni che dovessero risultare necessarie o anche solo opportune ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese”.

Cittaducale (Ri), 4 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Susanna Stefani